



Il Prefetto della provincia di Alessandria

Fasc. n. 7947/2025

Protocollo a margine

VISTO l'art. 8 co. 2 del D.P.R. 29 luglio 1982 n. 571, che demanda al Prefetto la ricognizione annuale dei soggetti cui affidare la custodia dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo in forza della stessa e di altre leggi;

VISTO l'art. 394 co. 4 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 *«Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada»*, in ordine all'esecuzione del sequestro di veicoli in locali appartenenti a soggetti indicati in un elenco annualmente predisposto dal Prefetto competente;

VISTO l'art. 1 co. 1 del D.M. 22 ottobre 1999 n. 460 *«Regolamento recante disciplina dei casi e delle procedure di conferimento ai centri di raccolta dei veicoli a motore o rimorchi rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e di quelli acquisiti ai sensi degli articoli 927-929 e 923 del codice civile»* in ordine al conferimento di veicoli ai centri di raccolta individuati annualmente dai prefetti con le modalità di cui al sopra citato art. 8 co. 2 del D.P.R. 571/82;

VISTE le circolari del Ministero delle Finanze 30 giugno 1998 n. 73620, e la circolare del Ministero dell'Interno 16 settembre 1998 n. 64, relative ai requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui al citato art. 8 co. 2 del D.P.R. 571/82;

VISTA la circolare ministeriale 4 aprile 2000 n. 38, relativa all'istituzione della commissione per la formazione del citato elenco;

VISTO l'art. 214 bis c.d.s, che prevede un'apposita procedura per l'individuazione del custode-acquirente dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo, fermo e confisca;

VISTE le circolari ministeriali 13 dicembre 2006 n. 50 e 18 maggio 2015 n. 9096, che hanno confermato la permanente vigenza del citato art. 8 co. 2 del D.P.R. 571/82 a seguito dell'introduzione dell'art. 214 c.d.s, oltre a disporre in ordine alla formazione dell'elenco in oggetto;

VISTE le circolari ministeriali 10 aprile 2019 n. 586 e 10 ottobre 2019 n. 14924, relative alle modalità di formazione dell'elenco in oggetto;

VISTE le circolari ministeriali 2 luglio 2024 n. 33306 e 9 giugno 2025 n. 37002 in ordine all'inclusione nell'elenco in oggetto dei centri di raccolta di cui al citato D.M. 460/99;

VISTO il decreto prefettizio 2 maggio 2025 n. 28933 con cui è stata aggiornata la composizione della commissione per la formazione dell'elenco in oggetto;

VISTO il provvedimento n. 74555 del 26 novembre 2025, con cui è stata conferita al viceprefetto aggiunto dott. Eugenio Licata la dirigenza dell'Area III *«Sistema sanzionatorio amministrativo, affari legali, contenzioso e rappresentanza in giudizio»*;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 *«Codice dei contratti pubblici»*

A V V I S A

che l'Ufficio procederà, nei termini che seguono, alla ricognizione annuale dei soggetti da iscrivere nell'elenco di cui al citato art. 8 co. 2 del D.P.R. 29 luglio 1982 n. 571 e dei centri di raccolta individuati ai sensi dell'art. 1 co. 1 del D.M. 22 ottobre 1999, n. 460.



Il Prefetto della provincia di Alessandria

Art. 1

Requisiti soggettivi

I soggetti per cui è chiesta l'iscrizione in ambo gli elenchi non devono versare in alcuna delle condizioni ostative di cui agli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del D.Lgs. 36/2023.

Agli stessi e agli amministratori delle società richiedenti l'iscrizione è altresì richiesto:

- a) non aver riportato condanne a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo, salvo sia intervenuta riabilitazione;
- b) non essere stati sottoposti a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
- c) non aver riportato condanne per delitti contro il patrimonio o contro le persone commessi con violenza, nonché per i reati di cui agli artt. 73 e 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 «*Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope*», salvo sia intervenuta riabilitazione;
- d) non aver commesso violazioni in materia di custodia di beni sottoposti a sequestro o confisca;
- e) non essere sottoposti a procedura concorsuale e, per le società, non essere in liquidazione.

Art. 2

Requisiti oggettivi

I soggetti per cui è chiesta l'iscrizione in ambo gli elenchi devono possedere i seguenti requisiti:

- a) iscrizione nel Registro delle Imprese relativamente alle attività esercitate;
- b) possesso dei titoli abilitativi in relazione alle attività esercitate;
- c) rispetto della disciplina in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
- d) regolare assolvimento degli obblighi contributivi, previdenziali, assistenziali e di assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro;
- e) attivazione di copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi e contro eventuali danneggiamenti, furti, incendi e rischi diversi in ordine all'attività oggetto di iscrizione;
- f) disponibilità di un congruo numero di mezzi per il recupero e il trasporto di veicoli, in regola per la circolazione, condotti da personale abilitato e muniti di copertura assicurativa anche per il cd. «*rischio di esercizio*»;
- g) legittima disponibilità di un'area rispondente ai requisiti del presente avviso.

I soggetti per cui è chiesta l'iscrizione nell'elenco dei centri di raccolta di cui al D.M 460/1999 devono inoltre possedere i seguenti requisiti:

- a) iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali per la categoria 5-cod. CER 16.01.04 (veicoli fuori uso);
- b) iscrizione nel registro nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI);
- c) iscrizione nella *white list* di cui all'art. 1 co. 52 della l. 6 novembre 2012, n. 190;
- d) possesso delle autorizzazioni di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare quella di cui all'art. 208 della stessa norma.

Art. 3

Requisiti dei locali e delle aree di custodia

I locali e le aree destinati alla custodia dei veicoli affidati devono:

- a) essere conformi alla normativa catastale e urbanistica;



Il Prefetto della provincia di Alessandria

- b) essere conformi alla normativa in materia di prevenzione incendi;
- c) essere dotati di impianti conformi alla normativa in materia;
- d) essere conformi alla normativa in materia ambientale e di igiene pubblica;
- e) essere visibilmente identificati e separati dalle aree adibite ad altri usi a mezzo di recinzione alta almeno 2,5 metri;
- f) essere dotati di impianto di illuminazione conforme alle prescrizioni di settore ad attivazione continua o comandata da allarme;
- g) avere superficie coperta o scoperta tale da consentire lo stazionamento di almeno 50 autoveicoli per ogni stabilimento e lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di movimentazione degli stessi;
- h) destinare una parte di superficie alla custodia di almeno due veicoli incidentati con l'adozione di presidi atti a evitare ogni sversamento di reflui e il loro corretto smaltimento. In particolare, per i depositi coperti o al chiuso i locali dovranno essere dotati di pavimentazione impermeabilizzata e di pozzetto di raccolta degli sversamenti, con l'onere di periodico svuotamento e smaltimento dei reflui; per i depositi all'aperto la superficie deve essere dotata di pavimentazione impermeabilizzata, con regolare smaltimento dei reflui e sistema di raccolta delle acque meteoriche;
- i) essere vigilati continuativamente o dotati di impianti di sorveglianza e allarme.

Art. 4

Prescrizioni per l'esercizio delle attività di custodia

L'attività di custodia dei veicoli dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) il custode dovrà comunicare un'utenza telefonica di riferimento, garantendo reperibilità h24 tutti i giorni dell'anno e obbligandosi a prestare il proprio servizio entro un'ora della chiamata o nei diversi termini concordati con gli Organi di polizia richiedenti, salvo gravi e documentate ragioni;
- b) il custode dovrà tempestivamente comunicare a questo Ufficio ogni circostanza ed evento inerente il funzionamento della struttura;
- c) il custode dovrà trasmettere all'Ufficio un elenco degli addetti ammessi a qualunque titolo all'interno del deposito, comunicando ogni aggiornamento in merito;
- d) gli addetti dovranno essere sempre muniti di tessera di identificazione e quelli adibiti alle attività di recupero dovranno sempre recare un documento di identificazione;
- e) i veicoli dovranno essere custoditi con ogni diligenza al fine di impedire manomissioni, danneggiamenti o sottrazioni anche parziali;
- f) nel deposito non potranno essere effettuate operazioni di demolizione o smontaggio di veicoli, né ogni altra lavorazione;
- g) il custode dovrà tenere un registro dei veicoli depositati, annotandovi il numero di targa e telaio e il titolo del deposito. Per ogni veicolo dovranno essere realizzate cinque fotografie documentanti le condizioni all'atto dell'ingresso. Detto registro dovrà essere esibito a richiesta dell'Ufficio o degli Organi di polizia;
- h) il custode dovrà trasmettere all'Ufficio un elenco dei veicoli giacenti presso il deposito alla data del 30 giugno e del 31 dicembre;



Il Prefetto della provincia di Alessandria

- i) il custode dovrà utilizzare gli applicativi informatici forniti dall'Amministrazione, assicurando l'esatto e tempestivo inserimento dei dati richiesti;
- j) in caso di ritiro del veicolo da parte dell'avente titolo, il custode dovrà applicare tariffe non superiori a quelle determinate con decreto prefettizio;

Art. 5

Domanda di iscrizione

La domanda di iscrizione, redatta mediante compilazione dell'allegato modulo, dovrà pervenire al protocollo dell'Ufficio **entro il 10 gennaio 2026**.

La domanda di iscrizione dovrà essere corredata di tutti gli elementi richiesti; non è ammesso il richiamo a documentazione depositata in passato.

I requisiti di cui agli artt. 1, 2 e 3 dovranno essere comprovati mediante dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

L'imposta di bollo di € 16,00 potrà essere saldata nei modi di legge. In caso di pagamento con contrassegno cartaceo, lo stesso dovrà essere apposto a una copia cartacea della domanda e la stessa dovrà essere trasmessa all'Ufficio, in originale, entro giorni trenta dal termine di scadenza di cui al comma 1.

Alla domanda dovranno essere allegati in copia i seguenti documenti:

- a) documento di identità del sottoscrittore, salvo che la domanda non sia sottoscritta digitalmente;
- b) polizze assicurative di cui all'art. 2, co. 1, lett. f e g;
- c) elenco degli addetti al recupero e alla custodia dei veicoli;
- d) documenti di circolazione dei veicoli di cui all'art. 2, co. 1, lett. g;
- e) patenti di guida degli addetti alla conduzione dei veicoli di cui al punto c;
- f) relazione giurata rilasciata da un tecnico iscritto all'albo professionale da cui risulti che l'area destinata alla custodia dei veicoli incidentati possiede i requisiti di cui al presente avviso, è munita delle autorizzazioni e certificazioni richieste dalla vigente normativa anche regionale, compreso il citato D.Lgs. 152/2006, ed è conforme alla disciplina urbanistica. Alla relazione dovrà essere allegata una planimetria in scala non inferiore a 1:1500 con l'indicazione dell'area adibita a deposito, della zona destinata alla custodia dei veicoli incidentati e all'individuazione degli impianti e delle rispettive superfici;
- g) eventuale ulteriore documentazione relativa a autorizzazioni, licenze e abilitazioni possedute.

Art. 6

Formazione degli elenchi e controlli

L'ammissione agli elenchi è disposta con riserva di verifica dei requisiti.

I requisiti di iscrizione dovranno essere costantemente mantenuti a pena di esclusione dagli elenchi ed ogni variazione dovrà essere tempestivamente comunicata all'Ufficio.

L'amministrazione si riserva di effettuare in qualsiasi momento accessi, verifiche e ispezioni, anche senza preavviso, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti e il regolare esercizio delle attività; il rifiuto di prestarvi la richiesta collaborazione, il difetto dei requisiti e gli inadempimenti alle prescrizioni di esercizio costituiscono causa di cancellazione dagli elenchi.



Il Prefetto della provincia di Alessandria

L'inserimento negli elenchi non determina graduatoria né titolo di priorità; gli incarichi verranno affidati, volta per volta, individuando il contraente in base alle norme applicabili.

L'Amministrazione si riserva, nel proprio interesse alla regolarità e continuità del servizio, di riaprire i termini della presente procedura anche in corso d'anno.

Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito istituzionale di questa Prefettura-utg, viene trasmesso ai soggetti che hanno richiesto l'iscrizione agli elenchi in oggetto nell'ultimo anno e ne viene chiesta l'affissione all'albo pretorio dei Comuni della provincia.

Avverso il presente provvedimento può essere interposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione o ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di centoventi giorni.

Alessandria, data del protocollo.

Per il Prefetto
IL VICEPREFETTO AGGIUNTO
DIRIGENTE AREA III
(Licata)